

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 44829	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: non specificato				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Sentenza Tribunale di Pavia del 20 maggio 2010.				
2°Grado: Sentenza Corte di Appello di Milano del 15 marzo 2011 n.946, riforma parzialmente la sentenza di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Mentre era intento alla sua attività lavorativa di manovale edile alle dipendenze della XXXX, sfondando la soletta del tetto dell'edificio su cui si trovava precipitava al piano sottostante. A seguito delle indagini si accertava che nel cantiere non era presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, nè erano stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo di operai nel caso di sfondamento, tutt'altro che remoto, della soletta che era stata messa in sicurezza soltanto per una parte.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit). Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa ed alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari

soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali. All'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante, risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal subappaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (nella specie a sua volta appaltante) in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		X Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibili i ricorsi e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della cassa delle ammende			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.